

COMUNA DE IRGOLI

Provìntzia de Nugoro

**Su Sindigu**

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

**Il Sindaco**



**Protocollo n.654**  
**Irgoli, 07 de frearju 2012**  
**Irgoli, 07 febbraio 2012**

**Ordinanza n. 07/2012**

**PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**  
**DIVIETO TRANSITO MEZZI PESANTI**

ALLA PREFETTURA DI NUORO

ALLA QUESTURA DI NUORO

ALLA PROVINCIA DI NUORO

COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA NUORO

DISTACCAMENTO POLSTRADA OROSEI

ALLA LOCALE STAZIONE CC. IRGOLI

ALL'UFFICIO VIGILANZA SEDE

AI COMUNI DI LOCULI E ONIFAI

ALL'UFFICIO TECNICO SEDE

ALL'ALBO PRETORIO – SEDE

AI LOCALI PUBBLICI - LL. SS

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- nel centro urbano, in entrata e in uscita dalle strade Provinciali: 25 e 72, confluiscono numerosi mezzi pesanti, aumentando notevolmente i flussi di traffico sulle arterie del territorio comunale con conseguenti problemi per l'incolumità Pubblica;
- l'unica strada di circonvallazione che collega la S. P. 25 alla S. P. 72 e viceversa, è priva dei requisiti tecnici e delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali idonee a consentire il traffico dei **mezzi con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate;**
- la predetta strada periurbana interessa zone con insediamenti abitativi e produttivi e pertanto, detto transito assume carattere di estrema pericolosità afferente in particolar modo l'incolumità degli utenti deboli della strada, quali pedoni e ciclisti;

**eseguita** un'accurata analisi tecnica sulla sicurezza della rete stradale interessata, che evidenzia carenze tecnico – strutturali e ritenuto, **pertanto**, necessario impedire che si costituisca una così importante fonte di rischio per l'incolumità pubblica;

**VISTA L'ORDINANZA N. 18 DEL 18 LUGLIO 2011**, con la quale per gravi motivi per l'incolumità Pubblica di cui all'art. 6, comma 4 -lettere b), del D.L.vo 285/92, legati alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali delle strade, vengono disposti divieti in ordine alla circolazione dei mezzi sopra citati;

**ritenuto dover prorogare l'ordinanza n. 18/2011 sopra citata, per meglio disciplinare la circolazione stradale nel centro urbano;**

**Visti** gli artt. 5 – 6 – 7 – 37 – 38 e 159 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285;

**Visto** l'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

## **ORDINA**

**La proroga dell'ordinanza n. 18 del 18 luglio 2011 come segue -**

- per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati, a tutela della pubblica e privata incolumità, dal giorno 07 febbraio 2012 E FINO AL 31 DICEMBRE 2012 entrerà in vigore il presente dispositivo di limitazione della circolazione:
  1. **divieto permanente di transito di tutti i tipi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate nelle strade di seguito descritte:**
    - a. **strada circonvallazione - collegamento s. p. 25 a s. p. 72 – entrambi i sensi di marcia.**

**Dal divieto sono esclusi i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio del Comune, i mezzi della protezione civile, di soccorso e pronto intervento, nonché i mezzi che debbono provvedere al carico e scarico di beni e merci nel centro abitato e/o nel territorio comunale, comprovato da formale e regolare documento di accompagnamento.**

La presente, che proroga l'ordinanza n. 18/2011 sopra citata, è trasmessa per conoscenza alla Provincia di Nuoro e per quanto di competenza all'Ufficio di Polizia Municipale, al Comando stazione Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia Di Finanza, al Distaccamento Polstrada di Orosei, Alla Prefettura di Nuoro, Alla Questura di Nuoro, al Comune di Loculi e al Comune di Onifai.

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sito istituzionale del Comune < [www.comune.irgoli.nu.it](http://www.comune.irgoli.nu.it) > e apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3 u. c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL SINDACO**  
f.to Giovanni Porcu